

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2001

che modifica per la settima volta la decisione 2001/356/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2001) 2922]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/708/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

La decisione 2001/356/CE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

1. Il Regno Unito non spedisce in altre parti del proprio territorio sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle zone elencate nell'allegato I.

2. Il Regno Unito non spedisce sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II.

3. Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applica:

a) allo sperma e agli embrioni congelati della specie bovina prodotti anteriormente al 1° febbraio 2001;

b) allo sperma e agli embrioni congelati della specie bovina importati nel Regno Unito secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, nelle direttive 88/407/CEE e 89/556/CEE del Consiglio, che dal momento della loro introduzione nel Regno Unito sono stati immagazzinati e trasportati separatamente dallo sperma e dagli embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma dei paragrafi 1 e 2;

c) allo sperma bovino congelato prodotto secondo le disposizioni della direttiva 88/407/CEE dopo il 30 settembre 2001 e conforme alle seguenti condizioni supplementari:

— il toro donatore non ha evidenziato alcun sintomo clinico di afta epizootica il giorno di raccolta dello sperma,

— prima della raccolta dello sperma, il toro donatore è rimasto almeno tre mesi nel centro di raccolta riconosciuto; in tale periodo può essere compreso il periodo di isolamento di almeno 30 giorni trascorso in un locale d'isolamento annesso,

— nessun animale è stato introdotto nel centro nei 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) A seguito della denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, la Commissione ha adottato la decisione 2001/356/CE ⁽⁴⁾ recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito, modificata da ultimo dalla decisione 2001/547/CE ⁽⁵⁾.

(2) La spedizione di sperma bovino congelato può essere autorizzata purché siano fornite garanzie supplementari. Sono necessari altri adattamenti per tener conto della situazione zoonosanitaria nell'Irlanda del Nord.

(3) Vista l'evoluzione dell'epizootia, è opportuno prorogare le misure prese.

(4) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 9 e 10 ottobre 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 125 del 5.5.2001, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 195 del 19.7.2001, pag. 61.

- il centro di raccolta dello sperma è stato indenne dall'afta epizootica almeno da tre mesi e non si è verificato alcun caso di afta in un raggio di 10 km dal centro di raccolta nei 30 giorni precedenti e successivi alla raccolta dello sperma,
- nessun animale del centro di raccolta dello sperma è stato vaccinato contro l'afta epizootica,
- il toro donatore ha reagito negativamente al test per l'individuazione degli anticorpi contro il virus aftoso effettuato almeno 21 giorni dopo l'ultima raccolta dello sperma della partita; i risultati negativi del test devono essere disponibili prima della spedizione dello sperma,
- lo sperma congelato è stato immagazzinato per almeno 30 giorni tra la raccolta e la spedizione; durante tale periodo, nessun animale del centro di raccolta dove era detenuto il toro donatore ha manifestato sintomi dell'afta epizootica,
- lo sperma è raccolto, trattato e immagazzinato separatamente dallo sperma di cui non è autorizzata la spedizione a norma dei paragrafi 1 e 2,
- tutto lo sperma raccolto, trattato e congelato nel centro di raccolta è spedito in modo da evitare qualsiasi rischio di introduzione dell'afta epizootica nel centro stesso.

Prima della spedizione dello sperma il Regno Unito fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco dei centri autorizzati ai fini del presente paragrafo.

4. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE, che accompagna lo sperma bovino congelato spedito dal Regno Unito in altri Stati membri, deve recare la seguente dicitura:

“Sperma bovino congelato conforme alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1° marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito”.

5. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/556/CEE del Consiglio, che accompagna gli embrioni di animali delle specie bovina spediti dal Regno Unito in altri Stati membri, deve recare la seguente dicitura:

“Embrioni della specie bovina conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1° marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito”.

- 2) All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Regno Unito provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi nelle zone di cui agli allegati I e II siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e fornisce la prova dell'avvenuta disinfezione.»

- 3) All'articolo 11, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 8 non si applicano alla spedizione dal territorio del Regno Unito dei prodotti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8, se essi.»

- 4) All'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri collaborano nel controllo dei bagagli personali dei passeggeri in provenienza dalle parti del territorio del Regno Unito elencate nell'allegato I e nell'organizzare campagne d'informazione destinate a impedire l'introduzione di prodotti di origine animale nel territorio degli Stati membri diversi dal Regno Unito.»

- 5) All'articolo 12, paragrafo 4, primo comma, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«Il Regno Unito provvede affinché gli equidi spediti dalle parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II verso altre parti del proprio territorio o verso un altro Stato membro siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato C della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.»

- 6) La data che figura all'articolo 15 della decisione 2001/356/CE è sostituita dal «30 novembre 2001».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione